

## **Esame degli aspetti salienti della normativa introdotta con il decreto legge 201/2011 (Disposizioni per la crescita, l'equità, il consolidamento dei conti pubblici) c.d. “Salvitalia” convertito dalla legge 214/2011**

## **Esame degli aspetti salienti della normativa introdotta con il d.l. 201/2011 (Disposizioni per la crescita, l'equità, il consolidamento dei conti pubblici)**

### **INTRODUZIONE**

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), denominato “decreto Salvitalia” costituisce il più immediato e rilevante intervento avviato dal Governo Monti per il risanamento dei conti pubblici, a brevissima distanza di tempo dal suo insediamento, il 16 novembre 2011.

Il decreto legge è stato oggetto di un intenso, ma forzatamente breve dibattito, che ha determinato l'introduzione di alcune modifiche in sede di conversione parlamentare, conclusasi con la promulgazione della legge 23 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente l'azione del Governo per il rilancio dell'economia si è tradotta in ulteriori provvedimenti quali il decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni ed il decreto legge sulle semplificazioni, i cui contenuti si intersecano parzialmente con quelli del decreto legge 201/2011.

### **LE NORME ESAMINATE**

Saranno esaminate in particolare le norme contenute nelle seguenti disposizioni:

- Art. 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali
- Art. 11 Emersione della base imponibile
- Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria
- Art. 14 istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Art. 22 Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
- Art. 23 Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del Cnel, delle Autorità indipendenti e delle Province
- Art. 27 Dismissioni immobili
- Art. 28 Concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
- Art. 31 Esercizi commerciali
- Art. 34 Liberalizzazione delle attività economiche
- Art. 37 Liberalizzazione del settore dei trasporti
- Art. 44-bis Elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute
- Art. 48 Clausola di finalizzazione

### **Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)**

La norma rivede le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), introdotto nell'ordinamento nazionale fin dal 1998, dando maggiore rilievo agli elementi della ricchezza patrimoniale, da attuare con DPCM da adottare entro il 31 maggio 2012.

Viene anche prevista la costituzione presso l'INPS di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate erogate da tutti gli enti pubblici. Un decreto ministeriale dovrebbe disciplinarne la costituzione.

L'ISEE è utilizzato soprattutto a livello nazionale, ma anche dalle amministrazioni locali. In relazione a ciò periodicamente riaffiora nel dibattito politico in alcune sedi regionali l'ipotesi di "regionalizzare l'ISEE" dotandosi di una propria disciplina distinta da quella statale.

#### **Art. 11 (Emersione di base imponibile)**

Sono da segnalare, più come curiosità e sintomo di modo di legiferare contraddittorio che per la rilevanza degli effetti, i commi 8, 9 e 10 i quali abrogano le norme che prevedevano la costituzione obbligatoria dei Consigli tributari da parte dei Comuni.

Il decreto legge 78/2010 aveva riesumato un istituto tuttora esistente formalmente, ma ormai del tutto desueto, che avrebbe dovuto essere rivitalizzato come uno strumento dei Comuni contro l'evasione fiscale (per quelli fino a 5.000 abitanti con consorzi obbligatori). Fin da subito, però, è emerso che questa attività non poteva essere prerogativa dei sindaci essendoci altri enti, quali Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, preposti a tale compito. Secondo l'opinione prevalente degli stessi Comuni, l'abolizione prevista dal decreto ha risolto definitivamente il problema togliendo un obbligo che fin da subito era sembrato inefficace

#### **Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria)**

L'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), già disciplinata nel D.lgs. 23/2011, che ne decretava l'introduzione nel 2014, viene anticipata in via sperimentale dal 2012 fino al 2014 e a regime dal 2015.

Si dispone inoltre una cospicua rivalutazione dei valori catastali.

La riforma del federalismo municipale contempla il riordino e la semplificazione del sistema impositivo comunale sugli immobili con la contestuale soppressione della componente immobiliare dell'Irpef e relative addizionali, dovute sui redditi fondiari per i beni non locati, e dell'ICI.

Il decreto legge stabilisce la variazione della consistenza del fondo di riequilibrio e del fondo perequativo di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 23/2011, nonché dei trasferimenti erariali spettanti agli enti della Regione Sicilia e della Regione Sardegna in misura corrispondente del gettito stimato (ad aliquota di base) attribuito ai Comuni

Si fa riferimento al maggior gettito stimato e i due Fondi e i trasferimenti erariali variano in ragione delle differenze del gettito ad aliquota di base.

Se i Fondi saranno insufficienti, ciascun ente locale sarà chiamato a effettuare un equivalente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Per le altre Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) e per le province autonome di Trento e Bolzano il recupero avverrà in sede di definitiva attuazione del federalismo fiscale.

Si applicheranno le procedure previste all'articolo 27 della legge 42/2009 sul federalismo fiscale, che dovranno assicurare il recupero al bilancio statale del maggior gettito.

Fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dall'articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle regioni e province di cui sopra viene accantonato un importo corrispondente al maggior gettito in questione.

E' probabile che la norma sarà oggetto di impugnazione da parte delle Regioni e Province autonome che si ritengono penalizzate da un decreto legge che non presenta i presupposti di partecipazione prescritti dai rispettivi statuti e norme di attuazione.

#### **Art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)**

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è istituito a decorrere dal 2013, è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni sostituendo sia la TARSU che la più recente TIA (tariffa integrata ambientale).

La norma è volta a risolvere la questione della **tassa comunale sui rifiuti**, con particolare riferimento alla qualificazione della natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti - che assume rilevanza con particolare riferimento all'**obbligo di assoggettare o meno le somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA)** - e che è stata oggetto di diverse interpretazioni e di un ampio contenzioso, sul quale si è pronunciata anche la Corte costituzionale (sentenza 238/2009), il Legislatore ha tentato più volte di attribuire alla TIA una natura (quella di corrispettivo piuttosto che di tributo) in conflitto con gli orientamenti più recenti della giurisprudenza (da ultimo con l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 14, comma 33, del decreto legge 78/2010). In questo modo la natura tributaria della nuova TARES dovrebbe essere chiarita.

Peraltro, anche in questo caso il recupero da Regioni speciali e Province autonome dell'eventuale maggior gettito (comma 13-bis) senza il rispetto delle procedure condivise determina il sorgere di un possibile contenzioso.

### **Art. 22 (Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici)**

Oltre alla resurrezione dell'ICE (l'istituto per il commercio estero) soppresso pochi mesi prima dal decreto legge 98/2011 e ora costituito in forma di Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il comma 3 prescrive a Regioni ed enti locali di adeguare entro un anno i propri ordinamenti a quanto già previsto dall'art. 6, comma 5 del decreto legge 78/2010 riguardo la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, rispettivamente a cinque e tre componenti.

### **Art. 23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del Cnel, delle Autorità indipendenti e delle Province)**

Esaminiamo tre aspetti riguardanti la centrale unica di committenza, le riforme delle Province e la gratuità delle cariche pubbliche elettive.

1. Il comma 4 modifica il codice dei contratti prevedendo la costituzione obbligatoria (per i comuni fino a 5.000 abitanti) di centrali uniche di committenza nell'ambito di unioni o di consorzi.

In questo le criticità derivano dai tempi ristretti (31 marzo 2012) nella mancanza di coordinamento con la disciplina generale delle forme associative e quella delle stazioni uniche appaltanti (SUA) e nell'ambiguità riguardo l'ambito territoriale di riferimento.

2. I commi da 14 a 20bis devastano l'ordinamento delle Province.

- Queste sono svuotate di funzioni effettive in quanto residuano solo quelle di "coordinare le attività dei Comuni";
- I consigli provinciali divengono organi di secondo grado dei Comuni
- Spariscono le Giunte
- Stato e Regioni procedono a riallocare le funzioni amministrative entro il 31 dicembre 2012
- Le Province che vanno a elezione nel 2012 sono commissariate fino al 31 marzo 2013

- Stavolta anche le Regioni speciali sono esplicitamente chiamate in causa, in quanto devono adeguarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto
- Queste norme paiono presentare vari profili di incostituzionalità, sia sotto il profilo sostanziale sia riguardo la compatibilità con la decretazione d'urgenza.

**3.** Il comma 22 prevede la gratuità per le cariche, gli uffici e gli organi "di natura elettiva" degli enti territoriali non previsti dalla Costituzione (comuni, province, regioni, città metropolitane).

Una deroga viene prevista per le circoscrizioni di decentramento dei Comuni con più di 250.000 abitanti (le quali però non sono enti territoriali).

Anche in questo caso la compatibilità costituzionale della norma, di cui è difficile rilevare la ragionevolezza nei termini in cui confezionata (varrebbe la pena chiedersi quale è la funzione della remunerazione delle cariche pubbliche: tempo?, responsabilità?, impegno?), suscita dei dubbi. Peraltro una norma dissimile, riguardante le forme associative degli enti locali era contenuta nell'art. 5, comma 7, del decreto legge 78/2010.

#### **Art. 27 (Dismissioni immobili)**

Le norme recate dall'articolo 27 si prefiggono l'obiettivo di velocizzare e ottimizzare l'utilizzo degli immobili appartenenti, in particolare, allo Stato ed agli enti territoriali, attraverso un'ampia gamma di strumenti, intervenendo anche su aspetti procedurali per una loro semplificazione.

Tale ottimizzazione dovrebbe far emergere in modo più chiaro la parte del patrimonio immobiliare utilizzata per finalità istituzionali e agevolare e velocizzare la trasformazione degli altri immobili in risorse finanziarie.

- Al comma 1 vengono modificati i primi due commi dell'articolo 58 del decreto legge 112/2008, relativo al "**Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**" con il quale le Regioni, gli enti locali e, a seguito della modifica introdotta, anche gli enti a totale partecipazione degli stessi, individuano gli immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

Specificamente, Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, nonché le società o enti da essi integralmente partecipati, individuano mediante delibera dell'organo di governo l'elenco dei beni immobili di loro proprietà, ricadenti nel territorio di loro competenza e non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che possano essere valorizzati o dimessi.

In tal modo viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione nel quale, previa intesa con l'Agenzia del demanio, sono inseriti anche eventuali immobili di proprietà statale rientranti nel relativo territorio.

Gli immobili inseriti nel piano, qualora non lo fossero precedentemente, vengono classificati nel patrimonio disponibile, ferme restando comunque le tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. A tal fine, il piano è trasmesso agli enti competenti, ai quali sono assegnati trenta giorni per esprimersi, decorsi i quali, anche in caso di mancata espressione, la nuova classificazione diviene definitiva.

La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni (o di ratifica dell'atto adottato da società o enti a totale partecipazione pubblica) definisce le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili in esso elencati.

Compete alla Regione disciplinare, entro 60 giorni, l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione a una variante dello strumento urbanistico generale (l'approvazione del Piano da parte del consiglio comunale non costituisce più automaticamente una variante allo strumento urbanistico generale) disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione, ma altresì le procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata. Il tutto, affinché il procedimento possa essere concluso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla deliberazione comunale.

- Il comma 2 prevede un processo di valorizzazione unico per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione, della Provincia e degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, per stimolare interventi di sviluppo sostenibile locale e per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di edilizia residenziale.

Soprattutto alle Regioni – ma nel caso di territori più circoscritti l'iniziativa può essere anche a livello locale – è affidato il compito di promuovere iniziative volte alla formazione di **Programmi unitari di valorizzazione territoriale** (PUV) che possono essere promossi da vari soggetti istituzionali (Regioni, enti locali, Stato).

Qualora sia necessario adeguare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione, il Presidente della Regione, ovvero l'organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma.

L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. È prevista comunque la possibilità per le Regioni di disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, nell'ottica della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e della semplificazione.

Qualora il termine decorra senza conclusione dell'accordo sono previsti gli interventi sostitutivi regionali previsti dal comma 7 dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000 che si devono concludere entro i successivi 60 giorni,

Nel caso di valorizzazione degli immobili appartenenti allo Stato comporti la loro vendita, una parte del ricavato compresa tra il 5 e il 15% è corrisposta a richiesta dell'ente territoriale interessato.

I Piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e i programmi unitari di valorizzazione territoriali costituiscono due modalità attraverso le quali è possibile procedere alla valorizzazione dei beni; l'una di rilievo locale per la quale si prevede una procedura semplificata nei casi in cui la valorizzazione comporti varianti urbanistiche, l'altra di rilevanza interistituzionale, che coinvolge una pluralità di enti, si sostanzia nell'accordo di programma.

Da segnalare che la Regione Toscana ha tempestivamente avviato l'iter per l'approvazione, nel termine di 60 giorni (necessario per evitare l'applicazione automatica dell'art. 25 della legge 47/1985), della disciplina attuativa di entrambi gli istituti con il PDL 133, di prossima promulgazione, che si distingue per prevedere una fase preliminare, che ha luogo presso il Comune, unica per i due procedimenti di valorizzazione.

**Art. 28 (Concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese)**

L'articolo 28 dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF dallo 0,9 all'1,23% (commi 1, 2 e 3) con effetto a decorrere dal 2011.

Per le regioni a statuto ordinario, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma dispone – in conseguenza – la riduzione della compartecipazione all'IVA, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale.

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione che dovranno determinare la quota di competenza di ciascuna autonomia – la norma dispone l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti, dell'importo corrispondente all'aumento dell'addizionale (in totale 920 milioni di euro). Disposizioni specifiche riguardano la regione Sicilia, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario regionale.

Il comma 4 sopprime il termine temporale (trenta mesi) per l'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali di cui all'articolo 27 della legge 42/2009 per l'adeguamento dell'ordinamento di quelle regioni ai principi del federalismo fiscale.



#### Art. 31 (Esercizi commerciali)

L'articolo 31 mira a realizzare pienamente la liberalizzazione delle attività commerciali, nello spirito dei principi generali dell'ordinamento sia dell'Unione europea che nazionale in tema di libertà di concorrenza, di stabilimento e di prestazione dei servizi.

Il comma 1 fa venir meno entrambe le condizioni poste dal decreto legge 98/2011 alla liberalizzazione dei giorni e degli orari di apertura degli esercizi commerciali. La liberalizzazione diviene infatti permanente (e non più solo sperimentale) e vale per tutti i Comuni (e non solo nelle località turistiche e d'arte).

Il comma 2 enuncia, quale principio generale dell'ordinamento nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. La norma assegna a Regioni ed enti locali un termine di novanta giorni per adeguare i propri ordinamenti, eliminando eventuali contingenti, limiti e vincoli di altra natura presenti nelle rispettive regolamentazioni sulla apertura di esercizi commerciali.

E' possibile che la disposizione sia oggetto di impugnazione da parte di alcune Regioni che ritengono lese le proprie competenze in materia di commercio.

#### Art. 34 (Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante)

L'articolo tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche in generale. La norma si intende riferita a tutte le tipologie di attività economica: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome. Sono escluse dalla norma di liberalizzazione le professioni (cui fa riferimento l'articolo 33) e i servizi specificati dal comma 8 dell'articolo 34 (es.: di trasporto, finanziari, di comunicazione).

I commi 1 e 2 richiamano i presupposti e i principi costituzionali e comunitari in forza dei quali il legislatore nazionale adotta una normativa di liberalizzazione delle attività economiche che s'impone anche sull'eventuale legislazione regionale esistente. Tali presupposti e principi sono costituiti dalla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato (lett. e)), nonché dall'esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale (lett. m)). Il comma 3 elenca le tipologie di restrizione che, ove contenute in preesistenti normative di settore, sono da considerarsi abrogate.

L'introduzione di assenti, autorizzazioni e controlli preventivi è ammessa (dai commi 2 e 4), ma solo per esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il comma 6 prevede che quando una normativa stabilisce la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità civili e penali per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

Coerentemente con la diretta discendenza delle misure di liberalizzazione dai principi comunitari in tema di concorrenza e libertà di attività economica, il comma 7 prevede l'obbligo per le Regioni di adeguare (non viene comunque indicato un termine) le rispettive legislazioni ai principi e regole descritti. In particolare, si impongono anche alle Regioni sia il principio per cui l'esercizio delle attività economiche può essere sottoposto a preventivi assenti, autorizzazioni e controlli solo per esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e comunque compatibili con l'ordinamento comunitario, sia l'obbligo di ammettere sempre l'autocertificazione.

Riguardo la de-certificazione va ricordato in parallelo l'art. 15 della legge novembre 2011, n. 183, (Stabilità 2012) che ha stabilito il divieto per le amministrazioni pubbliche di richiedere o accettare certificati da privati.

A questo proposito va ricordato, per il tenore analogo, sia l'art. 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sia l'art. 1 del DL 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", di cui è in corso la conversione in legge, il quale prevede una ancor più drastica ed esplicita azione di liberalizzazione delle attività economiche.

In questo caso il comma 4 prevede che Regioni, Province e Comuni si adeguino entro il 31 dicembre 2012 (le autonomie speciali con l'ambigua formula: "secondo le previsioni dei rispettivi statuti").

Le Regioni, favorevoli in linea di principio, hanno sollevato delle questioni di coordinamento con le citate norme, di contenuto similare, di metodo, rivendicando un ruolo di maggiore partecipazione e di principio, contestando la previsione di un intervento sostitutivo governativo e quella di una relazione fra adempimenti conformativi e valutazione di virtuosità degli enti che vi sono tenuti.

L'art. 35 rende operativo l'art. 34 attribuendo nuovi poteri all'AGCOM che può agire in giudizio contro gli atti di qualsiasi PA che violi le norme a tutela della concorrenza e del mercato, agendo tramite l'Avvocatura dello Stato.

#### **Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei trasporti)**

L'articolo 37, al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del sistema dei trasporti, prevede l'attribuzione delle relative funzioni ad una delle Autorità indipendenti esistenti (quindi non si costituisce una Authority ad hoc).

Il Governo entro sei mesi adotterà, mediante regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'art. dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture.

Non è chiaro se gli organismi di settore attualmente esistenti saranno sostituiti: manca una previsione che le norme istitutive siano abrogate e vi è una salvaguardia (comma 4) per le amministrazioni statali e regionali con competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione.

E' anche possibile che l'attribuzione di molte delle funzioni previste dal comma 2 all'Authority dia luogo ad un conflitto con le Regioni che potrebbero averle disciplinate diversamente.

#### **Art. 44-bis (Elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute)**

L'articolo reca la definizione ed una disciplina delle "opere pubbliche incompiute" finalizzata, in particolare, alla creazione di un elenco-anagrafe di tali opere costruito in base a criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori possibili destinazioni di ogni singola opera.

Sono opere pubbliche incompiute quelle tali:

- a) per mancanza di fondi;
- b) per cause tecniche;
- c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
- d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
- e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

Viene prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli uffici regionali competenti per le opere pubbliche.

Entro tre mesi il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio regolamento le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe. Non è previsto a tale proposito il coinvolgimento delle Regioni. La disposizioni peraltro riproduce quanto previsto da alcune proposte di legge già depositate in Parlamento.

#### **Art. 48 (Clausola di finalizzazione)**

Si prevede che le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, e sono finalizzate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica.

Il fattore della eccezionalità della situazione economica sta diventando una giustificazione ricorrente per gli interventi regionali lesivi delle prerogative costituzionali regionali.

Poiché, peraltro, a norma del successivo articolo 49 quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto legge in esame è stata già utilizzata dal medesimo provvedimento a copertura di oneri in esso previsti, la norma è da ritenersi riferita alle maggiori entrate non utilizzate.

Per le Regioni speciali e Province autonome il comma 2 rinvia alle norme di attuazione statutaria, ferme restando le previsioni degli articoli 13, 14 e 28 che, come abbiamo visto, operano decurtazioni senza alcuna condivisione, per definire le modalità di applicazione e gli effetti finanziari" del decreto legge in esame. Anche di questo articolo ci si può attendere l'impugnazione.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**